



COMUNE DI USSEGLIO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO : REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione PUBBLICA di prima convocazione, il consiglio comunale, nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
POMA ANDREA - Sindaco	Sì
RETEUNA VALENTINA - Vice Sindaco	Sì
FERRO FAMIL SILVIO - Assessore	Sì
PERINO IVO - Consigliere	Sì
NURIZZO COSTANTINO - Consigliere	Sì
CIBRARIO SERGIO - Consigliere	Sì
GIBELLINI GUISCARDO - Consigliere	Sì
PERINO FAUSTO - Consigliere	Sì
BORLA MARCO - Consigliere	No
PORTINARO CHIARA - Consigliere	Sì
VINARDI Giorgio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Signor PIVIDORI Dott.ssa ANNA VALENTINA, Segretario comunale.

Il Signor POMA ANDREA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, contenente i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

VISTO il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge"*.

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTO il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

CONSIDERATO che il Comune di Usseglio non è dotato di un regolamento generale delle entrate comunali, e ravvisata la necessita di dotarsi di tale strumento al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate;

VISTA la proposta contenente il nuovo regolamento generale delle entrate che si compone dei seguenti titoli e capi:

- **Titolo I** dedicato alle disposizioni generali relative sia alle entrate tributarie sia alle patrimoniali;
 - **Titolo II** contenente la disciplina delle entrate tributarie e si compone dei seguenti capi:
 - **Capo I** recante Statuto del contribuente. Individua i principi e i criteri che devono ispirare il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente come riformato dal D. lgs 219/2023, in materia di contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 212/2000 mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio.
 - **Capo II** Autotutela ed altri principi: con la pubblicazione del D. lgs 219/2023, è stata prevista una nuova disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa; il presente capo detta indicazioni di massima per l'esercizio dell'autotutela facoltativa. Altri principi che riguardano questo capo sono: il divieto di bis in idem rivolto alla fiscalità locale che ha l'obiettivo di evitare che un contribuente debba difendersi due volte per il medesimo oggetto imponibile, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e delle sanzioni, la valutazione della buona fede del contribuente in caso di errori indotti dalla pubblica amministrazione oppure commessi per incertezza normativa.
 - **Capo III** Diritto d'interpello. L'istituto, introdotto come obbligatorio dal 2016, va attuato secondo le indicazioni dell'articolo 11 della legge 212/2000 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d. lgs. 156/2015, tenuto conto delle modifiche contenute nel D. lgs 219/2023. Consente al contribuente di interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente;
 - **Capo IV** Accertamento con adesione. Adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, il capo III ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 come riformato dal D. lgs 13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. L'istituto viene circoscritto ai casi di materia concordabile.
 - **Capo V** Riscossione e rateizzazione. Il titolo richiama la riscossione coattiva mediante accertamento esecutivo comprensiva delle disposizioni relative agli oneri e spese e rimettendo a valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità di gestione l'individuazione della modalità organizzativa. Si tratta di una parte strategica nel miglioramento dell'efficienza della riscossione in quanto definisce gli strumenti di riscossione coattiva, guidata da regole di proporzionalità ed economicità delle azioni cautelari ed esecutive. Per quanto riguarda la rateizzazione di pagamento, vengono attuate le disposizioni contenute nella legge 160/2019 con norme puntuali al fine del riconoscimento del diritto alla dilazione senza vincolarne il rilascio a parametri della situazione individuale eccessivamente stringenti. Si intende in tal modo allinearsi agli interventi normativi attuali che a livello generale favoriscono la dilazione di pagamento. Le fasce temporali previste nel

regolamento sono in linea con quelle indicate dalla normativa nazionale e tengono conto delle regole ed esigenze di incasso che governano la contabilità. Infine, importanza rivestono anche le regole relative alla possibilità di compensazione dell'entrata che viene proposta dal contribuente e vagliata dall'ufficio.

- Il **Titolo III** reca una disciplina per la gestione delle procedure relative alle entrate patrimoniali che ricalca alcuni istituti sopra visti per le entrate tributarie, applicabili anche alle entrate patrimoniali, come la disciplina dell'accertamento esecutivo e la dilazione di pagamento.
- **Titolo IV:** disposizioni finali

RITENUTO di approvare il nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comunicato del Ministero dell'Interno del 24 febbraio 2026, il quale differisce al 31 marzo 2026 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n. 118/2011; il D.Lgs. n. 165/2001;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

lo Statuto Comunale;

Proceduto con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco in qualità di Presidente:

Consiglieri presenti	9
Consiglieri votanti	8
Consiglieri astenuti	1 (Portinaro)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	0

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento generale delle entrate comunali, composto di n. 53 articoli, come riportato nell'allegato A) della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale.
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 5) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
POMA ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
PIVIDORI Dott.ssa ANNA VALENTINA